

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2018

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| ALBANO Daniela | FORNARI Antonio | MENSIO Federico |
| AMORE Monica | GIACOSA Chiara | PAOLI Maura |
| ARTESIO Eleonora | GIOVARA Massimo | POLLICINO Marina |
| BUCCOLO Giovanna | GOSETTO Fabio | RICCA Fabrizio |
| CANALIS Monica | IARIA Antonino | RUSSI Andrea |
| CARRETTA Domenico | IMBESI Serena | SGANGA Valentina |
| CARRETTO Damiano | LAVOLTA Enzo | SICARI Francesco |
| CHESSA Marco | LO RUSSO Stefano | TEVERE Carlotta |
| CURATELLA Cataldo | LUBATTI Claudio | TISI Elide |
| FERRERO Viviana | MAGLIANO Silvio | TRESSO Francesco |
| FOGLIETTA Chiara | MALANCA Roberto | |

In totale, con il Presidente, n. 33 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - GRIPPO Maria Grazia - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Proposta dell'Assessore Rolando.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Con riferimento al quadro normativo relativo all'imposta in oggetto, occorre osservare che dopo anni caratterizzati da ripetuti interventi legislativi, nell'anno 2016 l'Imposta Municipale Propria - IMU - alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha avuto una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015 pur con l'introduzione di alcune modifiche.

Considerato che anche la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non ha introdotto disposizioni normative che comportino una modifica della disciplina dell'imposta, l'attuale regime prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari equiparate, con Regolamento comunale, all'abitazione principale (con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) e cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento IMU, articolo 3, comma 3);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ossia:
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal

Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Considerato inoltre che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto che il Comune non può prevedere aumenti delle aliquote IMU rispetto a quelle adottate nel 2017 in forza della previsione dell'articolo 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018 che ha esteso al 2018 le previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e al comma 42 della Legge di Bilancio 2017 che già avevano determinato il blocco delle aliquote rispetto al 2015 e considerato che, in particolare la Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 26, come modificato dalla Legge 205/2017, articolo 1 comma 37, stabilisce: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: 'per l'anno 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2017 e 2018'", le aliquote e le agevolazioni, già previste nel 2017, sono confermate come segue:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 10). Inoltre l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). A tale riguardo si conferma l'aliquota agevolata del 7,6 per mille;
- viene confermata la riduzione (già prevista nel 2016) del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, e articolo 5, commi 1 e 2. Pertanto nelle suddette ipotesi, previste dagli Accordi Territoriali vigenti, l'imposta, già determinata per il 2016 con riduzione del 25% rispetto a quella deliberata per il 2015, viene confermata nella stessa misura (Legge n. 208/2015,

articolo 1, comma 53).

Analogamente si conferma l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (già concessa nel 2017 e a partire dal 2012) che non presentano i requisiti specifici per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile come previsto nella Legge di Stabilità 2016.

Inoltre nel 2016 la Città aveva approvato il nuovo Regolamento IMU nel quale sono previste ulteriori possibilità di riduzione di aliquota, tenendo conto di alcune facoltà già previste dalle norme statali e/o di alcune specificità presenti nel nostro territorio. Pertanto anche nel 2018 si riconfermano le seguenti aliquote:

- l'aliquota del 9,6 per mille (per gli immobili già locati a canone libero) nel caso di riduzioni del canone annuo di locazione comprese tra il 10% e il 20% per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe;
- l'aliquota dell'8,6 per mille (sempre per gli immobili locati a canone libero) per le riduzioni del canone superiori al 20% per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe;
- l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività;
- l'aliquota del 9,6 per mille per i fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità.

Il termine per il pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23, articolo 9, comma 3), è fissato in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Ai sensi dall'articolo 1, comma 721, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui sopra e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Visto il Regolamento IMU (mecc. 2016 01484/013) approvato dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, così come definite nel prospetto "IMU 2018 - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

Magliano Silvio

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

Magliano Silvio

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci
